



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MODENA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MOTTOLA | FRANCESCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PREVIDI | CLAUDIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GHITTONI | CECILIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 373/2015
depositato il 24/04/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH02CA03010/14 IVA-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH02CA03010/14 IRAP 2009
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI MODENA

proposto dai ricorrenti:

CRISTIANO DAMIANO
VIA D BERTELLI 15 41030 SAN PROSPERO MO

difeso da:

MONARI AVV. DANIELE
VIA ROMA NR.53 41035 MIRANDOLA MO

CRISTIANO CIRO
VIA MALAGOLI 90 41017 RAVARINO MO

difeso da:

MONARI AVV. DANIELE
VIA ROMA NR.53 41035 MIRANDOLA MO

- sul ricorso n. 374/2015
depositato il 24/04/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH01CR03945/14 IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH01CR03945/14 IRPEF-ADD.COM. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH01CR03945/14 IRPEF-ALTRO 2009
contro:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 373/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

14/06/2016 ore 09:00

N°
475

PRONUNCIATA IL:

14/06/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

01/07/2016

Il Segretario
(Dr. Paolo Generali)



(segue)

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI MODENA

proposto dal ricorrente:
CRISTIANO DAMIANO
VIA D BERTELLI 15 41030 SAN PROSPERO MO

difeso da:
MONARI AVV.DANIELE
VIA ROMA NR.53 41035 MIRANDOLA MO

- sul ricorso n. 375/2015
depositato il 24/04/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH01CR03959/14 IRPEF-ADD.REG. 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH01CR03959/14 IRPEF-ADD.COM. 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH01CR03959/14 IRPEF-ALTRO 2009
- contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI MODENA

proposto dal ricorrente:
CRISTIANO CIRO
VIA MALAGOLI 90 41017 RAVARINO MO

difeso da:
MONARI AVV.DANIELE
VIA ROMA NR.75 41035 MIRANDOLA MO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 373/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

14/06/2016 ore 09:00

Svolgimento del processo

Con i ricorsi riuniti in oggetto venivano impugnati gli avvisi di accertamento correlati in quanto emessi uno nei confronti della Ediltre snc della quale all'epoca in esame (anno 2009) erano soci i signori Cristiano Damiano e Cristiano Ciro, per irap ed iva; l'altro ai due soci, in ragione dei redditi da partecipazione che non sarebbero stati dichiarati.

L'accertamento principale, contro la società, deriva dal (a) mancato riconoscimento di costi relative a fatture ritenute afferenti costi non inerenti e non documentati (b) dal ritenuto illegittimo utilizzo del reverse charge, in mancanza di contratti di subappalto.

I ricorrenti assumono di aver appreso dell'esistenza della registrazione di fatture contestate, che sarebbero state inserite a loro insaputa dal consulente dott. Salvalai.

Successivamente viene chiesta ai ricorrenti la esibizione di documentazione che non può essere fornita perché andata dispersa con l'alluvione del 2014 che aveva sommerso lo studio del vecchio consulente.

L'Ufficio ha proceduto perciò ad accertamento induttivo.

I ricorrenti eccepiscono:

- 1) L'illegittimità del procedimento induttivo.
- 2) L'illegittimità della intimazione di produzione documentale a soggetto non più esistente, in quanto estinto per intervenuta cancellazione.
- 3) L'assenza di valida sottoscrizione dell'atto.

Contestano i ricorrenti anche nel merito l'accertamento induttivo, con cui i ricavi sono stati rettificati (in base a studi di settore) da euro 141.838,03 ad euro 150.966,00; e ridotti i costi; con il che il reddito viene accertato in euro 98.945,00. Al riguardo viene chiesta una prova per testimoni.

Sul reverse charge, si afferma che per il 2008 (e i rapporti sarebbero i medesimi)

l'Ufficio aveva alla fine accettato i rilievi; per i quali parte ricorrente ha prodotto i contratti di sub-appalto.

Motivi

La Commissione ritiene fondata la preliminare eccezione di illegittima utilizzazione dell'accertamento induttivo, in violazione cioè dell'art. 39 comma 2 lett. d bis del Dpr. 600/73, posto a fondamento della procedura seguita.

Lo strumento del c.d. induttivo ha, in effetti, carattere e portata eccezionale e tassativa, per cui i confini delle disposizioni normative entro cui è possibile far ad esso ricorso, debbono essere osservati con particolare rigore, comportando la procedura in esame una significativa inversione degli oneri probatori.

Nel caso di specie l'Ufficio ha notificato l'accertamento induttivo *“ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d bis, del D.P.R. n. 600/73 sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, con la possibilità di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza”*.

Quindi, l'utilizzo della procedura trova fondamento, come esplicitamente indicato nella motivazione, nella disposizione contenuta nella lettera d) bis comma 2° dell'art. 39 DPR n. 600/73, che legittima l'Amministrazione all'utilizzo di questo particolare strumento di accertamento: *“quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o del articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633”*.

Le disposizioni contenute all'art. 32 n. 600/73, comma 1, n. 3) e n. 4) prevedono infatti che gli uffici possano: *“3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti ...; 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie specifico rilevanti ai fini*

dell'accertamento nei loro confronti...".

L'atto impositivo in esame, del 30.10.2014, spedito il 31.10.2014 e notificato in data 04.11.2014, venne dunque redatto e poi notificato sulla base di un ben preciso presupposto: l'inadempienza dei ricorrenti, all'invito loro rivolto alla produzione documentale contabile/fiscale richiesta.

Ma, come eccepito dai contribuenti, tale presupposto non poteva ricorrere nel caso di specie, in quanto per i cittadini residenti e per le imprese avanti sede legale nei c.d. "comuni alluvionati", erano sospesi i termini di legge dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 e il 34 ottobre 2014 (comma 2°, art. 3, del D.L. n. 4 del 28.01.2014).

Il comune di San Prospero (comune di residenza dell'ex socio e ex legale rappresentante, nonché della sede legale della società) rientra tra i comuni a cui si applicava la "sospensione dei termini degli adempimenti tributari" (comma 1°, art. 3, del D.L. n. 4 del 28.01.2014).

Di conseguenza l'Ufficio non poteva contestare, alle date di spedizione (31.10.2014) e/o notifica (04.11.2014) dell'atto impositivo, il dedotto inadempimento costituito nella mancata produzione dei documenti contabili/fiscali, dato che per espressa previsione di legge nessun termine per "adempimenti tributari" doveva decorrere dal 17 gennaio al 31 ottobre 2014; e ricominciata a decorrere dall'1.1.14.

In buona sostanza, l'intimazione di produrre, entro 15 gg, tutta la documentazione contabile/fiscale contenuta nell'invito n. I00090/2014, sarebbe venuta, eventualmente, a scadere solo in data 15 novembre 2014 e non prima.

L'Ufficio ha quindi emesso e notificato un atto di accertamento induttivo ex art. 39 comma 2° DPR n. 600/73, prima ancora che fosse spirato il termine di 15 gg concesso dalla norma, in carenza dunque di un indefettibile presupposto normativo e non può

valere a sanare "ex post" il rilievo secondo cui il contribuente avrebbe potuto in seguito produrre la documentazione: l'accertamento rimane quello notificato, viziato irrimediabilmente sotto il profilo procedurale stante per carenza del presupposto legittimamente; vale a dire l'inosservanza dell'intimazione notificata ai sensi della lett. d. bis del comma 2 dell'art. 39 Dpr. 600/73.

I ricorsi riuniti debbono pertanto essere accolti per tale comune motivo, assorbente gli ulteriori profili.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


PQM

Annulla gli avvisi di accertamento impugnati e condanna l'Amministrazione a rifondere le spese che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Modena il 14.06.2016

Il Presidente

Dott. Francesco Mottola



Il Relatore Estensore

Avv. Claudio Previdi

